Spett.le **Cliente**

Racconigi, lì 30 gennaio 2020

OGGETTO: Sfalci e Potature – rifiuto o non rifiuto?

A seguito di numerose richieste da parte dei nostri fidati clienti, con la presente si esplicano in maniera univoca le situazioni tali per cui **gli Sfalci e le Potature** vengono classificati come rifiuto.

Occorre innanzitutto effettuare la distinzione, secondo quanto disposto dall'art. 184 del d.lgs. 152/2006, tra i

- **rifiuti urbani** (art. 184, comma 2, lett. e) = "*rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali*"
- **rifiuti speciali** (art. 184, comma 3, lett. a) = "*rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.* [articolo disciplinante la figura dell'imprenditore agricolo]"

Con la L. 37/2019, pubblicata in G.U. n. 109 dell'11 maggio 2019, ed entrata in vigore lo scorso 26 maggio, si hanno le ultime disposizioni riguardanti tale complesso argomento; contestualmente la sopracitata Legge definisce anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli.
Pertanto, a partire dal 26 maggio scorso, gli sfalci e potature **non sono considerati rifiuti** alle seguenti contestuali condizioni:

1) siano effettuati nell'ambito delle normali pratiche colturali legate alle **attività agricolo-forestali**, oppure derivino dalla **manutenzione del verde pubblico dei Comuni**;
2) non siano pericolosi;
3) **siano impiegati in agricoltura**, **nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa**, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In questi casi non troverà applicazione la normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente.

Al contrario, laddove provengano da attività diverse da quelle indicate (si pensi, ad esempio, **al giardinaggio di aree verdi private**) e/o non siano rispettate le condizioni sopra-riportate, gli sfalci e le potature saranno a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti (urbani o speciali), sulla base dell'art. 184, commi 2, lett. e) e 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e, dunque, dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

In estrema sintesi, pertanto gli **sfalci e le potature non sono da considerarsi come rifiuti** nelle seguenti contestuali condizioni:

- non sono pericolosi;
- provengono da attività agricola o forestale o se derivano da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche lontano dal luogo di produzione.

Sfalci e potature rimangono invece rifiuti speciali se derivano da un'attività economica, quale, ad esempio, l'attività di giardinaggio professionale.

Lo staff dell' **ABC Servizi** è a vostra completa disposizione per chiarimenti in merito alle novità descritte e per esservi di supporto.

ABC Servizi S.r.l.
Sicurezza del Lavoro e Ambiente
Consulenza e Formazione
Sede operativa:
Via Principe Amedeo, 44 - 12035 RACCONIGI (CN)
Tel. 0172.811424 Fax 0172.820726 e-mail info@abcservizi.org
Partita IVA 03021180041